

## **AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO  
PARTITA IVA 07176380017

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

#### **STRUTTURA COMPLESSA DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE**

**OGGETTO: Costituzione provvisoria dei fondi contrattuali del personale del comparto di Arpa Piemonte - anno 2021.**

<b>Capitolo/anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>

## IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE

Premesso che:

In data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo Contratto collettivo Nazionale di lavoro, relativo al triennio 2016 – 2018, che prevede una modifica dell'assetto dei Fondi, consistente in estrema sintesi nella redistribuzione dell'ammontare del costituito su due Fondi anziché su tre, e nella rideterminazione, con relativi incrementi, di alcune voci formanti ciascuno dei Fondi, individuandone le rispettive decorrenze. Si ritiene pertanto opportuno, ridefinire i fondi alla luce del nuovo assetto contrattuale, tenendo conto anche dell'incremento derivante dal disposto dell'art. 76 del Contratto nazionale.

In particolare, ai sensi dell'art. 80 CCNL 21.05.2018, è stato istituito con decorrenza dal 01.01.2018 il "Fondo condizioni di lavoro e incarichi", nel quale confluiscono, in unico importo, le risorse del precedente "Fondo per i compensi di lavoro straordinario, e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno", ed alcune risorse provenienti dal precedente "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica", come individuate al comma 2 del citato articolo 80 ed analiticamente contabilizzate nella tabella allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Inoltre, ai sensi dell' art. 81 CCNL 21.05.2018, è stato istituito con decorrenza 01.01.2018 il "Fondo premialità e fasce", in cui confluiscono, in unico importo, le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica", nonché le risorse stabili del precedente "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali" come analiticamente contabilizzate nella tabella allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 81, la quantificazione delle risorse dei nuovi fondi deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che "l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

L'effetto di contenimento degli incrementi contrattuali derivante dalla norma succitata è stato peraltro annullato dal successivo disposto dell'art. 11 del d.l. 14.12.2018, n.135, che recita: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".

Di tutto quanto precede si è tenuto nella costituzione dei fondi operata con la determinazione n. 1244 del 28.12.2018.

Nell'elaborazione finalizzata alla costituzione provvisoria dei fondi si sono pertanto mantenuti gli importi di cui ai Fondi relativi all'anno 2020, secondo gli schemi di quantificazione provvisoria come illustrati in data 19.01.2020 alle OO SS del comparto e alla RSU e predisposti in aderenza ai criteri sopra illustrati.

Per l'anno 2021 si è provveduto inoltre a contabilizzare altresì gli incrementi previsti dal CCNL ed in particolare, la Ria del personale cessato dal servizio di cui agli artt.80, comma 3 lett. c) e 81 comma 4 lett. e), rispettivamente per euro 24.579,41 ed euro 10.568,43. Si è inoltre adeguato il Fondo Premialità e Fasce con l'incremento di cui all'art. 81, comma 4, lett. c) per un ammontare di euro 125.144, 92.

Si è provveduto altresì a dare attuazione a quanto dispone il Contratto Collettivo integrativo aziendale, sottoscritto in data 6/11/2020, ed approvato con D.D.G. 131 del 4/12/2020, redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e dal CCNL 31/07/2019, con cui si è proceduto a:

- Definire gli incarichi di funzione con ricadute sulla quota del fondo ex art. 80 del CCNL 2016-2018; le risorse del Fondo ex art. 80 del CCNL 21/05/2018 da destinare al finanziamento delle indennità spettanti ai titolari di Incarichi di Funzione sono definite in un massimo di euro 450.000,00.
- Prevedere le progressioni economiche orizzontali (PEO) secondo le modalità previste e conseguenti ricadute sul fondo ex art. 81 del CCNL 2016-2018;
- Revisione di alcune quote di incentivazione della produttività e conseguenti ricadute sul fondo ex art. 81 del CCNL 2016-2018;
- Disciplina di alcune situazioni di disagio lavorativo e conseguenti ricadute sul fondo ex art. 80 del CCNL 2016-2018.

Le risultanze delle predette applicazioni sono esposte nelle tabelle allegate al presente provvedimento, comunicate alle OO.SS. e alla RSU in data 26.01.2021.

Si dà atto infine che il presente provvedimento è finalizzato alla prima quantificazione complessiva delle risorse contrattuali rese disponibili, non costituendo pertanto pregiudizio ad eventuali determinazioni che dovessero essere concordate in fase di contrattazione aziendale conformemente alle disposizioni del CCNL di riferimento, finalizzate alla definitiva destinazione dei suddetti fondi.

Visto il CCNL relativo al personale del comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 21.05.2018 ed in particolare:

art. 76: incrementi degli stipendi tabellari;

art. 80: istituzione Fondo condizioni di lavoro e incarichi;

art. 81: istituzione Fondo premialità e fasce;

#### DETERMINA

1. di costituire in via provvisoria per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 80 CCNL 21.5.2018 il "Fondo condizioni di lavoro e incarichi", e ai sensi dell'art. 81 CCNL 21.5.2018 il "Fondo premialità e fasce", come risultano dalle tabelle allegate al presente provvedimento a formare parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il finanziamento degli istituti contrattuali applicabili nel corso del 2021 al personale del comparto dell'Agenzia avviene utilizzando i fondi provvisoriamente quantificati con il presente provvedimento;
3. Di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione dell'ammontare finale dei fondi relativi al 2021 alla luce sia della verifica a consuntivo di tutti gli elementi ed i dati rilevanti a tal fine, sia di quanto precisato al punto 4 del presente provvedimento;
4. Di demandare a eventuale successivo provvedimento dell'Amministrazione l'approvazione di ulteriori determinazioni che dovessero essere concordate in fase di contrattazione aziendale finalizzate alla definitiva destinazione dei suddetti fondi.
- 5.

Torino, lì

Il Direttore del Dipartimento Affari Amministrativi e Personale

e Dirigente della S.S. Ufficio Amministrazione del Personale e Formazione

Dr. Luigi Preziosi

Il responsabile del procedimento  
Salvatore Calzone  
Tel. 011/19680466  
e-mail:s.calzone@arpa.piemonte